

**DETERMINAZIONE ORIGINALE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI**

N. 1169	OGGETTO RETTIFICA ALLEGATO 1 (AVVISO PUBBLICO) E ALLEGATO 3 (CONVENZIONE) DELLA DETERMINAZIONE N. 1158 DELL'11.11.2024 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
DATA 18/11/2024	

Il 18 novembre 2024

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto n. 8 del 23 aprile 2024 (prot. 13131) con il quale il Sindaco Massimiliano Calcagni ha conferito l'incarico di responsabile dell'area Amministrativa e Affari Generali alla sottoscritta Anna Maria Fondi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2024, “Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. n. 7 del 27 febbraio 2024, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151, d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21/03/2024 “Riorganizzazione Uffici e Servizi. approvazione organigramma/macrostruttura, funzionigramma e assegnazione risorse umane”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16 maggio 05/2024 di “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23 maggio 2024 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2024/2026 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)” con la quale sono stati correttamente assegnati i centri di costo e, conseguenzialmente, è possibile procedere con la conferma della presente nomina;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi legali;
- con determinazione n. A/35 in data 30.04.2014 è stato avviato il procedimento di formazione dell'elenco degli avvocati disponibili ad accettare incarichi dal Comune, approvando nel contempo l'avviso contenente gli elementi essenziali dell'elenco;
- con determinazione del Segretario Comunale n. S/82 del 30.10.2014 è stato approvato l'elenco degli avvocati che avevano fatto richiesta di essere iscritti;
- con successive determinazioni del Responsabile del Settore AA.II. n. 688 del 26.06.2018 e n. 1515 del 30.12.2020 è stato approvato l'elenco aggiornato dei professionisti cui attingere per l'affidamento di incarichi legali;
- l'elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle categorie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto penale; diritto tributario;
- il regolamento per la disciplina degli incarichi legali prevede la revisione periodica dell'elenco, mediante aggiornamento del medesimo, previo esame delle domande all'uopo presentate;

Premesso che:

- con determinazione n. 1158 è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi legali;
- con la citata determinazione dirigenziale sono stati approvati:
 - ✓ avviso pubblico (allegato 1);
 - ✓ domanda/manifestazione di interesse finalizzata all'iscrizione al suddetto elenco (allegato 2);
 - ✓ convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio (allegato 3);

Considerato che:

- si rende opportuno procedere alla rettifica dell'**Allegato 1 (Avviso pubblico)** -così da renderlo perfettamente in linea con la L. 49/2023- nel seguente modo:

“Art. 8 – Compenso:

Il corrispettivo (onorario) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'affidamento in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente.

In particolare, con apposito accordo, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, verranno applicati i parametri tariffari indicati nel D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle attività da espletare, nel rispetto della Legge 49/23. In sede di redazione del preventivo dovranno, dunque, essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dai decreti ministeriali sopra richiamati, nella misura dei medi tariffari, ribassati di almeno il 30% e non oltre il 50%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso.

Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato. Al momento del conferimento deve essere espressamente specificata la eventuale richiesta delle spese generali previste ex D.M. n. 55/2014 -così come da ultimo modificato dal D.M. n. 127/2022- con la precisazione che l'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita e non erogabile in sede di liquidazione.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la

rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti all'incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista ed assunto con determinazione di impegno di spesa, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata interamente la somma liquidata dal giudice dalla parte soccombente. Nelle more, l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente, fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale.

In ogni caso l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e dei compensi cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari) solo se debitamente documentate.

All'atto del conferimento dell'incarico, al professionista è riconosciuto un anticipo sulle spese vive/non imponibili e competenze di lite pari al 40% del totale del compenso pattuito, da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

All'esito di ciascun grado del giudizio -coincidente con il documentato deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento ovvero in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa del ruolo ed estinzione del processo- il Responsabile di Area competente provvede a liquidare il saldo, previo accertamento del compimento di quanto inizialmente ipotizzato - al momento dell'accettazione dell'incarico- come necessario per il buon esito della controversia e dell'effettivo rispetto dell'ammontare pattuito. Il saldo del compenso verrà

liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (CRC).

In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Ai sensi del d.lgs. 33/2012 e della Legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il compenso versato al professionista, unitamente al *curriculum vitae* e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

si modifica con

“Art. 8 – Compenso

Il corrispettivo (onorario) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'affidamento in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente.

In particolare, con apposito accordo, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, verranno applicati i parametri tariffari indicati nel D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle attività da espletare, nel rispetto della Legge 49/23. In sede di redazione del preventivo dovranno, dunque, essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dai decreti ministeriali sopra richiamati, nella misura dei medi tariffari, ribassati di almeno il 30% e non oltre il 50%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso.

Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato. Nel preavviso di parcella/preventivo formulato dal professionista dovranno essere inserite e conteggiate le spese generali previste dal D.M. 55/2004 nonché le spese vive/non imponibili, prevedibili al momento della redazione del preavviso stesso.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

All'atto del conferimento dell'incarico, al professionista è riconosciuto un anticipo sulle spese vive/non imponibili e competenze di lite pari al 40% del totale del compenso pattuito, da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

All'esito di ciascun grado del giudizio -coincidente con il documentato deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento ovvero in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa del ruolo ed estinzione del processo- il Responsabile di Area competente provvede a liquidare il saldo, previo accertamento del compimento di quanto inizialmente ipotizzato - al momento dell'accettazione dell'incarico- come necessario per il buon esito della controversia e dell'effettivo rispetto dell'ammontare pattuito. Il saldo del compenso verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico e del certificato di regolarità contributiva (CRC).

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (CRC).

In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Ai sensi del d.lgs. 33/2012 e della Legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il compenso versato al professionista, unitamente al *curriculum vitae* e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi”

rettificando, altresì, l'art. 3 (Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse) limitatamente al **termine** ultimo di presentazione delle domande/manifestazioni di interesse che dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre le ore **12:00 del 03 dicembre 2024** (in luogo delle ore 12:00 del 29 novembre 2024);

- si rende, conseguentemente, necessario rettificare anche la convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio (**Allegato 3**), così da renderla in linea col rettificato Allegato 1;

Dato atto che:

- il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;

- l'istruttore-proponente non versa in alcuna situazione di conflitto d'interesse, neanche potenziale;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

- l'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e l'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- la legge 21 aprile 2023, n. 49

DETERMINA

1. di rettificare l'Allegato 1 – “Avviso pubblico” per l'aggiornamento dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi legali, approvato con determinazione n. 1158 dell'11.11.2024, come sopra meglio dettagliato;

2. di rettificare l'Allegato 3 – “Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio”, approvato con determinazione n. 1158 dell'11.11.2024, come sopra meglio dettagliato;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la rettifica dell'avviso pubblico (**Allegato 1**) e della convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio (**Allegato 3**);

4. di dare atto che -salvo diversa comunicazione in tal senso del professionista- resteranno valide le domande/manifestazioni di interesse già inoltrate;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio *on-line* e sul sito istituzione dell'Ente, ferma restando la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di iscrizione all'elenco di cui trattasi indicato nel rettificato avviso pubblico;

6. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento sarà inoltre trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Velletri per darne ampia diffusione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
- il presente atto sarà pubblicato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici;
- a norma degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 l'istruttoria dell'atto è stata predisposta dal funzionario Serena D'Arielli a ciò specificamente autorizzata dal responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali, giusta nota prot. 19419 del 18 giugno 2024;
- ai fini della pubblicità sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dalla data di esecutività per 15 giorni consecutivi
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolate le verifiche ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs.101 del 10/08/2018, che ha modificato il D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al medesimo.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è:

- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile Area Amministrativa
e Affari Generali
Anna Maria Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

ANNA MARIA FONDI in data 18/11/2024

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18/11/2024 al 03/12/2024

Data 18/11/2024